

DIRETTIVE IN MERITO AL DIVIETO DI CESSIONE DI CREDITI SU CONTRATTI**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 28/03/2013, modificata con deliberazione di G.C. n. 88 del 03/09/2015, si disponeva di vietare le cessioni dei crediti derivanti da contratto, ai sensi di quanto previsto dall'allora art. 117, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006, s.m.i., ad eccezione delle cessioni di "Credito in Cassa" promosse dalla Regione Lombardia per crediti già maturati e certi, liquidi ed esigibili;

Visto che, a seguito dell'abrogazione del D.lgs. n. 163/2016 ad opera dell'art. 217, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, con decorrenza 19/04/2016, si intendono caducati anche tutti gli atti allo stesso referenti;

Considerato che, occorre dare agli uffici comunali chiare direttive in merito alle cessioni dei crediti derivanti da contratto;

Considerato, l'art. 9 della Legge n. 2248 del 20/03/1865, s.m.i., "Legge sul contenzioso amministrativo", tuttora in vigore, che stabilisce quanto segue: "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata";

Ritenuto di non aderire a cessioni di crediti derivanti da contratti di servizi, concessioni, forniture e lavori, salvo il caso di cessioni di "Credito in Cassa" promosse da Regione Lombardia;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile degli Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. di non aderire alle cessioni di credito per le motivazioni sopra indicate;
2. di dare atto che tale divieto di cessione di crediti derivanti da contratto non si applica alle cessioni di credito in applicazione dalla misura "Credito in Cassa" promosse da Regione Lombardia per crediti già maturati e certi, liquidi ed esigibili;
3. di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione si applica anche ai contratti in corso;
4. di dare comunicazione del divieto di cessione nel più breve tempo possibile e non oltre 15 giorni dal ricevimento della notifica della cessione;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. n. 267/2000.